



# COMUNE DI OSTELLATO

(PROVINCIA DI FERRARA)

P.zza Repubblica, 1 – cap.44020 Ostellato (FE) Tel.0533/683927 Fax 0533/681056

## **Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria al Contrattato Collettivo Integrativo – Parte economica anno 2025 per il personale non dirigente del COMUNE DI OSTELLATO**

(Articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001  
Circolare MEF –IGOP n. 25 del 19/07/2012 aggiornata con gli schemi pubblicati  
al link [http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Schemi-RTF/note\\_applicative/](http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Schemi-RTF/note_applicative/))

## PARTE I – La Relazione illustrativa

### Modulo I

#### Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione	<b><u>IPOTESI DEL 10.11.2025</u></b> <b>CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO (CCI) PARTE ECONOMICA 2025</b> connesso al CCI TRIENNIO 2023/2025 per il personale non dirigente sottoscritto il 30/11/2023 del Comune di Ostellato	
Periodo temporale di vigenza	<b>Anno 2025</b>	
Composizione della delegazione trattante	<p><b>Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti) nominata con delibera di G.C. n. 132 del 2912/2022:</b></p> <p><b>Presidente della delegazione</b>  <b>dott.ssa Rita Crivellari, Segretario Generale</b></p> <p><b>Componenti:</b>  <b>Bertarelli Elena</b> – Dirigente del Settore Risorse Umane ed Affari Generali dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie Argenta Ostellato e Portomaggiore  <b>Candela Debora Agata Maria</b> - Responsabile del Settore Finanze del Comune di Ostellato</p> <p>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle):  <b>CGIL FP</b>  <b>UIL FPL</b>  <b>CISL FP</b>  <b>CSA</b>  <b>RSU (non presente)</b></p> <p>Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle):  <b>CGIL FP</b>  <b>UIL FPL</b>  <b>CISL FP</b></p>	
Soggetti destinatari	<b>PERSONALE NON DIRIGENTE</b>	
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	a) utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2025	
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	<p>La presente relazione è propedeutica all'acquisizione della certificazione da parte del Revisore dei Conti.</p>
		<p>Nel caso, l'Organo di controllo interno, il Revisore dei Conti dovesse effettuare rilievi questi saranno integralmente trascritti nella presente scheda da rielaborarsi allo scopo prima della sottoscrizione definitiva.</p>

	<p>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</p>	<p><b>È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009</b>          Sì, con deliberazione di Giunta Comunale n. G.C. n. 9 del 30/01/2025, allegato al Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) del Comune di Ostellato 2025/2027.</p>
		<p><b>La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009?</b>          Sì in data 31/03/2025 il Nucleo di valutazione ha validato definitivamente la relazione performance riferita al 2024 approvata con delibera di G.C. n. 34 del 26/03/2025.</p>
<p>Eventuali osservazioni</p>		

**Modulo II**  
**Illustrazione dell'articolato del contratto**  
**(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)**

**A) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata.**

La disciplina dei criteri di utilizzo delle risorse decentrate per il personale non dirigente del Comune di Ostellato, in applicazione del disposto dell'art. 7, del CCNL 16.11.2022, per l'anno 2025, sono stabilite nel CCI triennio 2023/2025 sottoscritto il 30.11.2023.

I contenuti del CCI 2023/2025 sono comuni all'Unione dei Comuni Valli e Delizie ed ai Comuni aderenti all'Unione (Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore), e sono frutto di un processo di omogeneizzazione avviato da diversi anni.

Nel CCI 2023/2025 del Comune di Ostellato vengono stabiliti:

1. I criteri generali per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie;
2. I criteri per il riconoscimento delle progressioni economiche all'interno delle Aree;
3. I principi generali per corrispondere i compensi relativi alle indennità;
4. I criteri per il riconoscimento dell'indennità per condizioni di lavoro (art. 70 bis CCNL 21.05.2018 e art. 84 bis CCNL 16.11.2022);
5. I criteri per il riconoscimento dell'indennità per specifiche responsabilità (art. 84, CCNL 16.11.2022);
6. I criteri per il riconoscimento dell'indennità di servizio esterno per il personale della polizia locale (art. 100, CCNL 16.11.2022);
7. I criteri per il riconoscimento dell'indennità di funzione per il personale della polizia locale (art. 97, CCNL 16.11.2022);
8. I criteri per il riconoscimento dell'indennità di direzione e di staff (art. 37, c. 4, del CCNL 6/7/95);
9. I criteri per l'utilizzo delle somme non corrisposte;
10. I criteri per l'erogazione degli incentivi per le specifiche attività e prestazioni correlate all'utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 21.05.2018;
11. I criteri per il riconoscimento dei compensi ISTAT (art. 70 ter del CCNL 21.05.2018);
12. I criteri per il riconoscimento dei compensi di cui all'art. 43 della Legge 449/1997;
13. I criteri per il riconoscimento dei compensi incentivanti connessi alle attività di recupero dell'evasione dei tributi locali, ai sensi ai sensi dell'art. 1, comma 1091 della legge 145/2018;
14. I criteri per il riconoscimento degli incentivi per funzioni tecniche;
15. I criteri per il riconoscimento delle prestazioni del personale in occasione di svolgimento di attività ed iniziative di carattere privato per attività di sicurezza e di polizia stradale;
16. I criteri per il riconoscimento degli incentivi economici per personale utilizzato in attività di docenza;
17. I criteri per il riconoscimento della incentivazione alla Performance individuale e organizzativa (art. 80 c. 2, lett. a) e b) CCNL 16.11.2022);
18. I criteri per il riconoscimento del premio differenziale individuale (art. 81 del CCNL 16.11.2022);
19. L'elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale;
20. I criteri per il riconoscimento dell'indennità reperibilità (art. 24 del CCNL 21.05.2018);
21. I criteri per il riconoscimento dell'indennità di turno (art. 30 del CCNL 16.11.2022);
22. I criteri per il riconoscimento dell'attività prestata nel giorno di riposo settimanale (art. 24, comma 1, del CCNL 14/9/2000);
23. La disciplina per la riduzione dell'orario di lavoro;
24. L'elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell'art. 32, comma 3, CCNL 16.11.2022;

25. La disciplina dell'orario massimo settimanale;
26. La disciplina della flessibilità dell'orario di lavoro;
27. La disciplina dell'orario multi periodale;
28. La disciplina per il riconoscimento del Buono Pasto;
29. I criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di incarico di Elevata Qualificazione;
30. I criteri per la correlazione tra la retribuzione di risultato dei titolari di incarico di Elevata Qualificazione con i compensi previsti da specifiche disposizione di legge;
31. Le misure per la sicurezza nei luoghi di lavoro;
32. Le misure per le innovazioni tecnologiche
33. I criteri per l'applicazione della Previdenza integrativa ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 285/1992;
34. la disciplina del welfare integrativo;
35. Le garanzie per il funzionamento dei servizi essenziali nel caso di sciopero.

L'art. 2, comma 3 del CCI 2023/2025 del Comune di Ostellato, stabilisce che la negoziazione dei criteri di riparto delle risorse del Fondo tra le diverse modalità di utilizzo di cui all'art. 8 comma 1 del CCNL 16.11.2022, avvenga a cadenza annuale.

Nel contratto collettivo integrativo parte economica anno 2025, così come contemplato dall'art. 7 del CCNL 16.11.2022, viene definita la ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022 tra le diverse modalità di utilizzo di cui all'art 80 del medesimo CCNL per l'anno 2025.

Nel CCI parte economica anno 2025 si prende atto inoltre della quantificazione per l'anno 2025 delle risorse di cui all'Art. 14 del CCNL 01/04/1999 (LAVORO STRAORDINARIO).

#### **B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo delle risorse decentrate.**

Le risorse di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.20122 sono quantificate per l'anno 2025 in € **95.221,95=**, risultano così suddivise:

- Quota stabile (art. 79, comma 1 ) pari a € **83.816,40 =**
- Quota variabile (art. 79 commi 2, 3 e 5) pari a € **11.405,55 =.**

L'utilizzo è così di seguito riportato:

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
Differenziali stipendiali - <b>storici</b> - art. 14 CCNL 16.11.2022	34.053,94
Nuovi Differenziali Stipendiali art. 14 CCNL 16.11.2022	3.900,00
Indennità di comparto carico fondo art. 33 CCNL 22/01/2004	10.003,01
Differenziali stipendiali per personale con accesso alle categorie B3 e D3 prima dell'applicazione del CCNL 16.11.2022	3.374,67
Ex indennità di direzione e staff VIII q.f. art. 17, comma 3, CCNL 1/4/1999	-
Indennità pers. educ. asilo nido art. 31, comma 7, CCNL 14/09/00	-
Indennità pers. educ. asilo nido art. 6 CCNL 5/10/2001	681,84

Indennità Condizioni di Lavoro art. 70 bis CCNL 21.05.2018	1.800,00
Indennità per specifiche responsabilità ai sensi dell'art. 84 CCNL 16.11.2022	7.500,00
Indennità di Turno (art. 30 CCNL 16.11.2022)	-
Indennità di reperibilità art. 24 CCNL 21.05.2018	700,00
Maggiorazione per servizio prestato nel giorno di riposo settimanale art. 24, c. 1 CCNL 14/09/00	500,00
Maggiorazione premio performance individuale art. 81 CCNL 16.11.2022	1.020,75
Performance Individuale art. 80 c. 2 lett b) CCNL 16.11.2022	18.260,12
Performance Organizzativa art. 80 c. 2 lett a) CCNL 16.11.2022	4.500,00
Compensi Incentivi funzioni Tecniche	8.927,62
Incentivi IMU e TARI	-
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>95.221,95</b>

**C) Gli effetti abrogativi impliciti, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa.**

Il CCI parte economica 2025 non produce effetti abrogativi impliciti inoltre al fine di semplificare la lettura il CCI triennio 2023/2025 disciplina tutti gli istituti contrattuali

**D) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di *meritocrazia e premialità* (coerenza con il Titolo III del Decreto Legislativo n. 150/2009, le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa.**

Tale coerenza è garantita dall'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance (SMIVAP) applicato nell'Ente.

Al fine dell'armonizzazione dei sistemi di valutazione tra l'Unione e gli Enti aderenti, è stato approvato un nuovo Regolamento per la definizione, misurazione e valutazione delle performance da applicarsi all'Unione dei Comuni Valli e Delizie ed ai Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore, a decorrere dall'anno 2019, recepito integralmente nel nuovo regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi" approvato con delibera di G.C. n. 6 del 23/01/2020.

**E) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di *selettività delle progressioni economiche* finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa - progressioni orizzontali – ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 150/2009 (previsione di valutazioni di merito ed esclusione di elementi automatici come l'anzianità di servizio);**

L'attribuzione delle nuove progressioni all'interno delle aree previste dall'ipotesi del CCI sono realizzate nel rispetto del principio di selettività secondo i criteri indicati nell'allegato A al CCI 2023/2025.

**F) illustrazione dei *risultati attesi* dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009.**

Come previsto dal sistema di misurazione e valutazione della performance (SMIVAP) tutto il sistema incentivante di produttività è strettamente legato al piano della performance 2025/2027 approvato con deliberazione G.C. n. 9 del 30/01/2025, quale allegato al Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) del Comune di Ostellato 2025-2027.

**G) Altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto.**

Il CCI 2023/2025 del Comune di Ostellato, nel rispetto delle linee di indirizzo fornite dalla Giunta Comunale, tende alla massima armonizzazione tra Comune ed enti facenti parte l'Unione delle modalità di riconoscimento degli istituti contrattuali previsti dal nuovo CCNL 16.11.2022.

## Relazione tecnico-finanziaria

### Modulo I

#### La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Le regole per la costituzione del fondo per le risorse decentrate sono fissate dai contratti collettivi nazionali di lavoro ed hanno un carattere vincolante, compresa la determinazione dei tetti e dei vincoli alla sua riduzione disposti dal legislatore.

L'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 ha, da ultimo, vincolato la crescita dei fondi del salario accessorio, imponendo di non superare l'ammontare delle predette voci nell'anno 2016.

Il comma 7 dell'art. 79 del CCNL 2019/2021 (sottoscritto il 16/11/2022) prevede quanto segue:  
*«Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo.»*

L'art. 79 del CCNL 2019/2021 individua le modalità di costituzione della parte stabile e variabile del fondo delle risorse decentrate.

In parte stabile (art. 79 c. 1 e 1 bis) sono state inserite le seguenti risorse:

- ✓ Lett. a) IMPORTO UNICO CONSOLIDATO (Art. 67 C. 1 del CCNL 2016/2018);
- ✓ Lett. a) Risorse ART. 67 COMMA 2 LETT. A), B), C), E) del CCNL 2016/2018;
- ✓ Lett. b) INCREMENTO ART. 79 COMMA 1 LETTERA B) del CCNL 2019/2021 - 84,50 euro a dipendente al 31/12/2018;
- ✓ Lett. d) DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 79 COMMA 1 LETTERA D) CCNL 2019/2021 per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolati con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data (personale in servizio alla data del 01/01/2021 come da Orientamento Applicativo Aran CFL 174);
- ✓ Art. 79 c. 1 bis) INCREMENTO ART. 79 COMMA 1 BIS CCNL 2019/2021 - DIFFERENZIALI D3 e B3 DAL 1/4/2023;

In parte variabile (art. 79 c. 2) sono state inserite le seguenti risorse:

- ✓ Lett. a)
  - SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE;
  - SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - COMPENSI IMU;
  - FRAZIONE DI RIA ANNO PRECEDENTE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA D);
- ✓ Lett. b) 1,2% DEL MONTE SALARI DELL'ANNO 1997 - ART. 79 COMMA 2 LETTERA B);

Inoltre, in parte variabile:

- ✓ Art. 79 comma 3 - 0,22% MONTE SALARI 2018 QUOTA FONDO;
- ✓ ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - Art. 80 comma 1 - solo provenienti da parte stabile (Art. 79 comma 1);

In relazione alle risorse che compongono il fondo delle risorse decentrate e al rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 l'art. 79, comma 6, del CCNL 16/11/2022 ha previsto quanto segue:

«La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge.

A decorrere dal 01/09/2020, in relazione allo scioglimento del Consorzio Struttura ZeroSei e all'internalizzazione del Servizio di Nido con contestuale attivazione della gestione associata ai sensi dell'art. 30 del TUEL con il Comune di Fiscaglia, n. 3 unità di personale sono transitate dal Consorzio al Comune di Ostellato ai sensi dell'art. 31 "Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività" del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. come da informativa ai sensi dell'art. 47, comma 1, della L. 428 del 29/12/1990 oggetto di confronto con le parti sindacali in data 30/07/2020 (acquisita al prot. dell'Unione in data 30.7.2020 n. 17033) e come stabilito con deliberazione **G.C. n. 62 del 30.07.2020**, dichiarata immediatamente eseguibile (previo parere favorevole del Revisore dei Conti n. 18 del 30/07/2020 assunto al prot. di Ostellato n. 6198/2020), con cui si è provveduto ad integrare il piano triennale dei fabbisogni 2020/2022 approvato con G.C. n. 24/2020 e già integrato con G.C. n. 58/2020.

Per l'anno 2025 non sussistono i presupposti per l'adeguamento in aumento del limite ai sensi dell'art. 33, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, non essendo previsto un incremento del numero dei dipendenti per l'anno 2025 rispetto ai dipendenti in servizio al 31/12/2018.

L'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 9 maggio 2025, recante "Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionamento delle pubbliche amministrazioni" che prevede che:

*"A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali. Ai fini del controllo della spesa, di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le predette amministrazioni indicano, in sede di rilevazione dei dati del conto annuale, la maggiore spesa sostenuta derivante dall'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e la misura del rapporto percentuale conseguito in attuazione di quanto previsto dal presente comma. In caso di mancata rilevazione, in sede di conto annuale, dei dati previsti dal secondo periodo, fino alla regolarizzazione di tale adempimento è indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementali.";*

La determinazione annuale definitiva del Fondo delle risorse decentrate è stata effettuata in conformità e nel rispetto dei vincoli e limiti imposti dalle norme in vigore, tenuto conto delle interpretazioni giurisprudenziali consolidate nel tempo nonché di eventuali direttive ed indirizzi in merito, adottati dall'Amministrazione, con la determina n. 541 del 06/11/2025, sulla base degli indirizzi ricevuti dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 91 del 16/10/2025.

Si specifica che per il Comune di Ostellato sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, come risulta dettagliato nel prospetto allegato "A" alla determinazione n. 541 del 06/11/2025.

Nella quantificazione Fondo delle Risorse Decentrate del Comune di Ostellato per l'anno 2025 si è tenuto conto in particolare:

- della quota del trattamento economico a carico delle risorse Decentrate trasferita dell'UNIONE Valli e Delizie al Comune di Ostellato, quale "zainetto personale del dipendente", quantificata con determinazione n. 130 del 21.03.2019 in complessivi €. 1.388,41, quota annua, relativa rientro presso l'ente di provenienza mediante mobilità per trasferimento dall'Unione Valli e Delizie al Comune di Ostellato, dell'Istruttore amministrativo contabile – Categoria C, posizione economica C3, con contratto a tempo indeterminato, part – time 18 su 36 ore da trasformazione su posto a tempo pieno, con decorrenza dal 01.04.2019;
- delle risorse decentrate trasferite dal Consorzio Struttura ZeroSei al Comune di Ostellato, quale "zainetto personale del dipendente", quantificate a decorrere dall'anno 2021, con determinazione Unione n. 319 del 31.08.2020, secondo le indicazioni fornite con la nota, di

cui all' art. 47, comma 1, della L. 428 del 29/12/1990, prot. n. 17033 del 30.07.2020, relativamente al trasferimento dal Consorzio al Comune di Ostellato ai sensi dell'art. 31 "Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività" del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii, del personale a seguito dello scioglimento del consorzio stesso;

- dell'incremento, stabilito con delibera di G.C. n. 91 del 16/10/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 14, comma 1-bis, del decreto-legge n. 25 del 2025, delle risorse stabili del Fondo delle risorse decentrate del Comune di Ostellato dall'anno 2025 dell'importo complessivo pari a € 1.990,09 oltre ad oneri ed irap e della contestuale cessione di tale incremento, ai sensi dell'art. 70 sexies c.4 del CCNL 21/05/2018, all'Unione dei Comuni Valli e Delizie, con la contestuale riduzione di pari importo del fondo di parte stabile;

Il Fondo delle risorse decentrate del Comune di Ostellato per l'anno 2025 oggetto della presente certificazione, a seguito delle indicazioni della Giunta fornite in merito al finanziamento delle risorse variabili, è quantificato, in applicazione del limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017, in complessivi € **95.221,95**.

Il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2025 di complessivi € **95.221,95**, risulta così suddiviso:

- Quota stabile (art. 79, comma 1 ) pari a € **83.816,40=**
- Quota variabile (art. 79 commi 2, 3 e 5) pari a € **11.405,55 =**

La quantificazione del fondo delle Risorse decentrate potrà essere soggetta a rideterminazione a seguito dell'incremento delle risorse variabili, non soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n.75/2017, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. c), previste da specifiche disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge.

Lo stanziamento destinato alla retribuzioni di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative definito per il 2020 e seguenti con deliberazione G.C. n. 119 del 23/12/2019 è pari a €. 52.360,00, comprensiva della quota trasferita al Comune di Portomaggiore per il finanziamento della posizioni organizzativa per il coordinamento del servizio convenzionato denominato "Servizi demografici associati" costituito in forza della Convenzione S.P. 1436/2020, prot. Unione n. 2619 del 20/02/2020 tra i comuni di Portomaggiore e Ostellato, prorogato per l'anno 2022 con S.P. Reg. n. 1471/2021, prot. Unione n. 22658 del 05/08/2021, ulteriormente prorogata alle medesime condizioni, per ulteriori due anni, S.P. Reg. n. 1501 del 14/12/2022 (prot. Portomaggiore n. 21354 del 14/12/2022).

Con deliberazioni di Consiglio Comunale del Comune di Portomaggiore n. 58 del 20/12/2024 e del Comune di Ostellato n. 59 del 23/12/2024, dichiarate entrambe immediatamente eseguibili, si è disposto di proseguire la gestione in forma associata servizi demografici tra i Comuni di Portomaggiore ed Ostellato dal 01/01/2025 al 31/12/2027, approvando apposita convenzione poi sottoscritta dai Sindaci con S.P. n. 1561 del 24/12/2024 - prot. Comune di Portomaggiore 24896/2024.

Lo stanziamento destinato alla retribuzioni di posizione e di risultato degli Incarichi di Elevata Qualificazione del Comune di Ostellato per l'anno 2025 è ammonta a complessivi € **45.741,88**, a seguito dell'applicazione della quota parte dell'incremento previsto dall'art. 79 comma 3 del CCNL 16/11/2022 destinato allo stanziamento per gli incarichi di Elevata Qualificazione per l'anno 2025 ai sensi dell'art. 79 comma 5 del CCNL stesso – quota dello 0.22% del M.S. 2018;

## Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le **risorse** che costituiscono la **parte stabile** del Fondo per l'anno **2025**, al netto delle decurtazioni indicate nella sezione III, ammontano a **€ 83.816,40** e sono così determinate:

<b>UNICO IMPORTO CONSOLIDATO al 31/12/2017 - Art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018</b>		143.202,50
<b>CCNL 21.05.2018</b>	<b>Art. 67 c. 2 lett c)</b> - dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di 13° mensilità	2.563,47
	<b>Art. 67 c. 2 lett d)</b> - eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, c. 3, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165	-
	<b>Art. 67 c. 2 lett e)</b> - degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza	10.672,91
	<b>Art. 67 c. 2 lett f)</b> - tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni - ex art. 15 c. 1 lett. i) CCNI 1/04/99	-
	<b>Art. 67 c. 2 lett g)</b> - degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate	-
<b>CCNL 16/11/2022</b>	<b>Art. 79 comma 1 lett. c)</b> - Risorse stanziate dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale	-
<b>RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE ART 23 COMMA 2 D.LGS 75/2017</b>		<b>156.438,88</b>
<b>CCNL 21.05.2018</b>	<b>Art. 67 c. 2 lett a)</b> - di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019 (quantificati in € 1.644 più le quote trasferite dal Consorzio pari ad € 349,44)	1.993,44
	<b>Art. 67 c. 2 lett b)</b> - importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; ( € 1.345,11 più le quote trasferite dal Consorzio pari ad € 182,42)	1.527,53
<b>CCNL 16/11/2022</b>	<b>Art. 79 comma 1 lett. b)</b> - importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018	1.436,50
	<b>Art. 79 comma 1 lett. d)</b> - un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data ( <b>personale in servizio alla data del 01/01/2021</b> )	1.612,00
	<b>Art. 79 comma 1 -bis</b> - quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3 - <b>DAL 01/04/2023</b>	3.374,67
<b>Art. 14 c. 1-bis DL 25/2025</b>	A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 33, c. 1, 1-bis e 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 58/2019, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'art. 23, c. 2, del D.Lgs. n.75/2017, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali.	1.990,09
<b>TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART 23 COMMA 2 D.LGS 75/2017</b>		<b>11.934,23</b>

<b>TOTALE RISORSE STABILI al LORDO delle DECURTAZIONI</b>		<b>168.373,11</b>
DECURTAZIONE CONSOLIDATA - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2 BIS D.L. 78/2010 (PER GLI ANNI 2011/2014)		- 16.319,26
Riduzione parte stabile per finanziamento ai sensi art. 7 c. 4 CCNL 1/4/99 riclassificazione del personale dell'Area vigilanza da 5 qf.+ INT a 6 qf		- 221,55
RIDUZIONE A SEGUITO DI PERSONALE TRASFERITO	Riduzione parte per trasferimento personale (ATA)	- 2.516,44
	Riduzione parte per trasferimento personale in unione dal 01/01/15	- 50.368,09
DECURTAZIONE ART. 67 C. 1 e 15 C. 4 CCNL 21/05/2018 - RISORSE DESTINATE ALLE PO		-
UTILIZZO PER PARZIALE FINANZIAMENTO POSIZIONI ORGANIZZATIVE A BILANCIO NEI LIMITI DELL'ACCESSORIO IN GODIMENTO AL PERSONALE INTERESSATO (la quota di salario accessorio in godimento al personale dipendente nell'anno precedente al conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa, la cui retribuzione di posizione è finanziata con risorse di bilancio. Tale quota è destinata al parziale finanziamento delle retribuzioni di posizione)		- 12.366,59
Indennità di direzione ex VIII q.f. art. 37 c. 4 CCNL 06.071995 e successive modifiche - PARZIALE FINANZIAMENTO POSIZIONI ORGANIZZATIVE A BILANCIO (risorse destinate alla corresponsione dell'indennità di qualifica alle ex VIII^ q.f. alla data di applicazione del CCNL 31.03.1999, importo che dopo l'attribuzione alle ex VIII^ q.f. della posizione organizzativa deve essere destinata a parziale finanziamento a bilancio della retribuzione di posizione)		- 774,69
DECURTAZIONE PER APPLICAZIONE DELL'ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017 (SUPERAMENTO "TETTO" 2016)		-
RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 4 DEL D.L. 16/2014)		-
RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 40 COMMA 3-QUINQUIES DEL D.LGS. 165/2001)		-
QUOTE INCREMENTO ART. 14 C. 1- BIS D.L. 25/2025 CEDUTE ALL'UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE		- 1.990,09
ALTRE DECURTAZIONI .....		-
<b>Totale Decurtazioni</b>		<b>- 84.556,71</b>
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>		<b>83.816,40</b>

## **Sezione II - Risorse variabili**

Le risorse variabili, che alimentano il Fondo per l'anno **2025**, senza avere carattere di certezza per gli anni successivi, ammontano, al netto delle decurtazioni indicate nella sezione III, a **€ 11.405,55**, sono così determinate:

<b>CCNL 21.05.2018</b>	<b>Art. 67, c. 3, lett a)</b> - delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001 - ex Art. 15, comma 1, lett. d) CCNL 1/4/99 - <b>SE ORDINARIAMENTE RESE</b>	-
	<b>Art. 67, c. 3, lett c)</b> - delle risorse derivanti da disposizioni di legge - <b>INCENTIVAZIONE ICI</b>	-
	<b>Art. 67, c. 3, lett c)</b> - delle risorse derivanti da disposizioni di legge - <b>INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (2016/2017)</b>	-

	<b>Art. 67, c. 3, lett c)</b> - delle risorse derivanti da disposizioni di legge - <b>AVVOCATURA INTERNA - SPESE COMPENSATE</b>	-
	<b>Art. 67, c. 3, lett d)</b> degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio	-
	<b>Art. 67, c. 3, lett f)</b> delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati - MESSI NOTIFICATORI	-
	<b>Art. 67, c. 3, lett g)</b> delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle <b>case da gioco</b> secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi	-
	<b>Art. 67, c. 3, lett k)</b> delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e);le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70- sexies	-
<b>CCNL 16/11/2022</b>	<b>Art. 79 comma 2 lett. b)</b> - un importo massimo corrispondente all' <b>1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997</b> , relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;	1.710,65
	<b>Art. 79 comma 2 lett. c)</b> - risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL	-
<b>RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE ART 23 COMMA 2 D.LGS 75/2017</b>		<b>1.710,65</b>
<b>CCNL 21.05.2018</b>	<b>Art. 67, c. 3, lett a)</b> - delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001 - ex Art. 15, comma 1, lett. d) CCNL 1/4/99 - <b>NON ORDINARIAMENTE RESE</b>	-
	<b>lett b)</b> - della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 - <b>Piani di Razionalizzazione</b>	-
	<b>Art. 67, c. 3, lett c)</b> - delle risorse derivanti da disposizioni di legge - <b>INCENTIVAZIONE IMU e TARI</b>	-
	<b>Art. 67, c. 3, lett c)</b> - delle risorse derivanti da disposizioni di legge - <b>INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (dal 2018)</b>	8.927,62
	<b>Art. 67, c. 3, lett c)</b> - delle risorse derivanti da disposizioni di legge - <b>AVVOCATURA INTERNA - SPESE CONTROPARTE</b>	-
	<b>Art. 67, c. 3, lett c)</b> - delle risorse derivanti da disposizioni di legge - <b>ISTAT</b>	-
	<b>Art. 67, c. 3, lett j)</b> Risorse stanziare da Regioni e Città Metropolitane	-
<b>CCNL 16/11/2022</b>	<b>Art. 79 comma 3</b> - In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6.	767,28

<p><b>Art. 79 comma 5 - ECONOMIE ANNI PRECEDENTI</b> - Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita - <b>Quote relative all' art. 79 comma 1 lett. b) - importo una tantum arretrati 2021 e 2022 e comma relativo all'anno 2022</b></p>	-
<p><b>Art. 79 comma 2</b> - eventuali somme residue dell'anno precedente, accertate a consuntivo del Fondo del lavoro straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 01/04/1999</p>	-
<p><b>ART. 80 c.1 ultimo periodo CCNL 16.11.2022 economie anno precedente</b></p>	-
<p><b>TOTALE RISORSE VARIABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART 23 COMMA 2 D.LGS 75/2017</b></p>	<b>9.694,90</b>
<p><b>TOTALE RISORSE VARIABILI al LORDO delle DECURTAZIONI</b></p>	<b>11.405,55</b>
<p><b>DECURTAZIONE PER APPLICAZIONE DELL'ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017 (SUPERAMENTO "TETTO" 2016)</b></p>	-
<p><b>ALTRE DECURTAZIONI ....</b></p>	
<p><b>Totale Decurtazioni</b></p>	-
<p><b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b></p>	<b>11.405,55</b>

Si sottolinea che nella quantificazione di cui sopra è stato contemplato:

- il finanziamento di cui all'art. 67, comma 3, lett. c), del CCNL 21/05/2018 per **€ 8.927,62** = derivanti dall'applicazione dell'art. 113 del DLgs. 50/2016 e art. 45 D.Lgs. 36/2023;
- il finanziamento ai sensi dell'art. 79, comma 3 – in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604, della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c), e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6, per **€ 767,28=**;
- il finanziamento ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett. b) – fino ad importo massimo corrispondente all'1,2%, su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del CCNL 16/11/2022, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, per l'anno 2025 sono stati finanziati **€ 1.710,65**;

### **Sezione III - Decurtazioni del Fondo**

Le risorse indicate alla Sezione I e II sono ridotte per effetto dell'applicazione dei vincoli normativi come di seguito indicato, in considerazione che:

- a) la disposizione contenuta nell'art. 14 del citato D.L. n. 78/2010, prevede per gli enti locali la possibilità di assicurare la riduzione delle spese di personale mettendo in atto le disposizioni dettate per le amministrazioni dello stato di contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa (art. 1 comma 557, lett. c) della L. 296/2006);
- b) l'articolo 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017 stabilisce che: *“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione*

*amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.”*

Il Fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente del Comune di Ostellato per l'anno 2016 è stato determinato in complessivi **€. 61.837,22.**

Lo stanziamento per gli incaricati di posizione organizzativa, ora Elevata Qualificazione, del personale non dirigente del Comune di Ostellato per l'anno 2016 è stato determinato in complessivi **€. 52.360,00.**

Rilevato che, ai fini del rispetto del nuovo vincolo sulle risorse destinate al trattamento accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017, l'importo del Fondo delle risorse decentrate e dello stanziamento per le posizioni organizzative /incarichi di elevata qualificazione per l'anno 2016, deve essere rideterminato, ai fini della quantificazione del **tetto massimo dello stesso dall'anno 2025**, in complessivi **€ 118.912,82**, al netto delle voci “escluse” dal calcolo per la verifica del rispetto del limite, a seguito:

- del trasferimento della quota del trattamento economico a carico delle risorse Decentrate dell'Unione Valli e Delizie al Comune di Ostellato, quale “zainetto personale del dipendente” di € 1.388,41, relativa al rientro al Comune di Ostellato dall'Unione dei Comuni Valli dell'Istruttore amministrativo contabile – Categoria C, posizione economica C3;
- del trasferimento delle risorse decentrate trasferite dal Consorzio Struttura ZeroSei al Comune di Ostellato, quale “zainetto personale del dipendente”, quantificate in complessivi € 12.889,14 annui, di cui € 531,86 esclusi dal limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, con determinazione Unione n. 319 del 31.08.2020, secondo le indicazioni fornite con la nota, di cui all' art. 47, comma 1, della L. 428 del 29/12/1990, prot. n. 17033 del 30.07.2020, relativamente al trasferimento dal Consorzio al Comune di Ostellato ai sensi dell'art. 31 “Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività” del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii, del personale a seguito dello scioglimento del consorzio stesso;
- della quota di limite relativo alle risorse destinate alle Posizioni Organizzative trasferite dal Comune di Ostellato al Comune di Portomaggiore, per il periodo di vigenza della convenzione S.P. Reg. n. 1436/2020, prot. Unione n. 4365 del 20/02/2020, per l'istituzione della posizione organizzativa per il servizio convenzionato denominato “Servizi demografici associati” tra il Comune di Portomaggiore di Ostellato, per un importo pari a € 7.040,00;
- della quota di incremento delle risorse stabili del Fondo delle risorse decentrate, disposta ai sensi dell' art. 14, comma 1-bis, del decreto-legge n. 25 del 2025, pari a complessivi € 1.990,09 oltre ad oneri ed irap, ceduta all'Unione dei Comuni Valli e Delizie ai sensi dell'art. 70 sexies c.4 del CCNL 21/05/2018, con la contestuale riduzione di pari importo del fondo di parte stabile del Comune di Ostellato, e cessione all'Unione delle quote di limite di salario accessorio;

Rilevato non trova applicazione per il Comune di Ostellato nell'anno 2025 l'incremento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017, ai sensi dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019, in quanto non è previsto un incremento di personale in servizio nell'anno 2025 rispetto a quello in servizio al 31/12/2018.

**Sul Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2025 non risultano applicate riduzioni ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017.**

– **Riduzioni del fondo per la parte stabile**

In applicazione delle disposizioni contrattuali, alle risorse della parte stabile del Fondo per l'anno 2025, come quantificato nella Sezione I, sono state applicate le seguenti riduzioni:

Descrizione della tipologia di riduzione	IMPORTO
SALARIO ACCESSORIO DESTINATO AL PERSONALE TRASFERITO (personale ATA trasferito negli organici dello stato dal 01/01/2000)	2.516,44
UTILIZZO PER PARZIALE FINANZIAMENTO POSIZIONI ORGANIZZATIVE A BILANCIO NEI LIMITI DELL'ACCESSORIO IN GODIMENTO AL PERSONALE INTERESSATO (la quota di salario accessorio in godimento al personale dipendente nell'anno precedente al conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa, la cui retribuzione di posizione è finanziata con risorse di bilancio. Tale quota è destinata al parziale finanziamento delle retribuzioni di posizione)	12.366,59
Indennità di direzione ex VIII q.f. <b>art. 37 c.4 CCNL 6/7/95 e successive modifiche - PARZIALE FINANZIAMENTO POSIZIONI ORGANIZZATIVE A BILANCIO</b> ( risorse destinate alla corresponsione dell'indennità di qualifica alle ex VIII^q.f. alla data di applicazione del CCNL 31.03.1999, importo che dopo l'attribuzione alle ex VIII^q.f. della posizione organizzativa deve essere destinata a parziale finanziamento a bilancio della retribuzione di posizione)	774,69
UTILIZZO PER FINANZIAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 C. 4 CCNL 31/3/99 - RICLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE DELL'AREA VIGILANZA DA 5°q.f.+INT. a 6° q.f.	221,55
TRASFERIMENTO PERSONALE DIPENDENTE ALL'UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE DAL 01/01/2015	50.368,09
RIDUZIONI AI SENSI DELL'ART. 9 C. 2 BIS D.L. 78/2010 convertito in L. 122/10 effettuata nell'anno 2014 – da applicare negli anni successivi	16.319,26
Quote incremento art. 14 c. 1- bis D.L. 25/2025 cedute all'Unione dei Comuni Valli e Delizie	1.990,09
Riduzione parte stabile art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017	-
<b>TOTALE RIDUZIONE PARTE STABILE</b>	<b>84.556,71</b>

– **Riduzioni del fondo per la parte variabile**

In applicazione delle disposizioni contrattuali, alle risorse della parte variabile del Fondo per l'anno 2025, come quantificato nella Sezione I, sono state applicate le seguenti riduzioni:

Descrizione della tipologia di riduzione	IMPORTO
Riduzione parte stabile art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017	-
<b>TOTALE RIDUZIONE PARTE VARIABILE</b>	<b>-</b>

**Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione**

Questa sezione è dedicata alla sintesi del Fondo sottoposto a certificazione, elaborato sulla base delle sezioni precedenti:

Descrizione	Importo
<u>Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione</u> , (determinato dal totale della sezione 1 comprensivo delle decurtazioni quantificate nella sezione 3)	83.816,40

<i>Totale risorse variabili sottoposto a certificazione, (determinato dal totale della sezione 2 comprensivo delle decurtazioni quantificate nella sezione 3)</i>	11.405,55
<b>Totale Fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle due voci precedenti.</b>	<b>95.221,95</b>

### **Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo**

La contrattazione collettiva nazionale del personale non dirigente in più di un caso ha disciplinato rapporti bidirezionali tra Fondo e Bilancio. Questa disposizione, peraltro confermata dall'art. 1 comma 193 della Legge n. 266/2005, ha dato luogo a due diverse contabilità contrattuali del Fondo:

- la prima è quella di esporre il Fondo al lordo delle risorse temporaneamente allocate all'esterno dello stesso, al fine di presentare in ogni caso alla certificazione un ammontare verificabile indipendentemente dall'uso pro-tempore (dentro o fuori il Fondo) che di questo viene fatto;
- la seconda modalità è quella di presentare alla certificazione il Fondo al netto di tali risorse.

Il Comune di Ostellato ha ritenuto di esporre il Fondo al lordo di tali risorse.

**Modulo II**  
**Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa**

**Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione**

Le risorse del Fondo come definite con atto dell'Amministrazione, aventi natura obbligatoria e non oggetto di negoziazione sono di seguito specificate:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Differenziali stipendiali - storici - art. 14 CCNL 16.11.2022	34.053,94
Indennità di comparto carico fondo art. 33 CCNL 22/01/2004	10.003,01
Differenziali stipendiali per personale con accesso alle categorie B3 e D3 prima dell'applicazione del CCNL 16.11.2022	3.374,67
Indennità pers. educ. asilo nido art. 31, comma 7, CCNL 14/09/00	-
Indennità pers. educ. asilo nido art. 6 CCNL 5/10/2001	681,84
Ex indennità di direzione e staff VIII q.f. art. 17, comma 3, CCNL 1/4/1999	-
<b>TOTALE</b>	<b>48.113,46</b>

**Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo**

Vengono regolate dal contratto decentrato integrativo di riferimento le destinazioni delle seguenti risorse:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Nuovi Differenziali Stipendiali art. 14 CCNL 16.11.2022	3.900,00
Indennità Condizioni di Lavoro art. 70 bis CCNL 21.05.2018	1.800,00
Indennità per specifiche responsabilità ai sensi dell'art. 84 CCNL 16.11.2022	7.500,00
Indennità di Turno (art. 30 CCNL 16.11.2022)	-
Indennità di reperibilità art. 24 CCNL 21.05.2018	700,00
Maggiorazione per servizio prestato nel giorno di riposo settimanale art. 24, c. 1 CCNL 14/09/00	500,00
Maggiorazione premio performance individuale art. 81 CCNL 16.11.2022	1.020,75
Performance Individuale art. 80 c. 2 lett b) CCNL 16.11.2022	18.260,12
Performance Organizzativa art. 80 c. 2 lett a) CCNL 16.11.2022	4.500,00

Incentivi IMU e TARI	-
Compensi Incentivi funzioni Tecniche	8.927,62
<b>TOTALE</b>	<b>47.108,49</b>

### **Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare**

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

### **Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione**

Questa sezione è dedicata alla sintesi, sottoposta a certificazione, elaborata sulla base delle precedenti:

Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo (determinato dal totale della sezione I)	€ 48.113,46
Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo (determinato dal totale della sezione II)	€ 47.108,49
Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare (totale sezione III)	-
<b>Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione</b> (determinato dalla somma delle tre voci precedenti e che deve coincidere, per definizione, con il totale esposto nella Sezione IV del Modulo I - Costituzione del Fondo).	<b>€ 95.221,95</b>

### **Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo**

Non presente

### **Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale**

Di seguito viene data specifica evidenza, ai fini della certificazione, del rispetto di tre vincoli di carattere generale:

**a) Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità**

Si attesta che le destinazioni aventi natura certa e continuativa pari a € 48.113,46, totale della sezione I più le risorse destinate alle nuove progressioni orizzontali, trovano ampia copertura nelle risorse stabili del fondo quantificate in € 83.816,40.

Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

Se si amplia il concetto di destinazioni aventi natura certa e continuativa perché strettamente legate a scelte gestionali dell'ente, l'importo risulta pari a € 62.513,40 comunque inferiore all'ammontare delle risorse stabili del fondo.

**b) Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;**

Il nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance (SMIVAR), approvato con delibera di G.C. n. 49 del 16/05/2019 e successivamente recepito nel nuovo "Regolamento

sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi" approvato con delibera di G.C. n. 6 del 23/01/2020, è stato costruito nel rispetto dei principi di cui alla D.Lgs. 150/2009, e prevede quanto segue:

"L'Ente promuove l'utilizzo di sistemi premiali finalizzati alla valorizzazione di comportamenti organizzativi e individuali che esprimano il pieno conseguimento della funzionalità amministrativa e la corretta attuazione delle politiche istituzionali allo scopo di corrispondere alle esigenze della collettività, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, oltre che di trasparenza e prevenzione della corruzione.

L'attivazione dei sistemi premiali è subordinata alla effettiva rilevazione del conseguimento di comprovati risultati di gestione che si rivelino "utili", "migliorativi" o comunque espressione dei principi di correttezza e "buon andamento" dell'Amministrazione, nel rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Gli strumenti di incentivazione che l'ente può utilizzare per premiare il merito sono:

- a. Premi annuali individuali e/o collettivi (per le posizioni organizzative, i dirigenti ed il segretario tali premi coincidono con la retribuzione di risultato)
- b. Maggiorazione del premio individuale (per il personale non dirigente ai sensi dell'art. 81 del CCNL FL 16/11/2022)
- c. Progressioni economiche (per il personale non dirigente ai sensi dell'art. 14 del CCNL FL 16/11/2022).

I criteri generali per l'attribuzione delle premialità collettive e individuali sono stabiliti, in conformità alle norme di legge, alle prescrizioni contenute nei contratti collettivi nazionali, nel rispetto del sistema delle relazioni con le organizzazioni sindacali, così come previsto dall'ordinamento vigente.

I criteri di valutazione della premialità, a livello di unità organizzativa, in relazione alle competenze attribuite, dovranno tenere conto, sia del risultato conseguito, sia del rispetto degli adempimenti previsti dalle norme di legge e degli obblighi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

In ogni caso è tassativamente escluso l'utilizzo di sistemi premiali diretti, indistintamente a tutto il personale, senza alcun criterio di selezione e valutazione.

Le risorse destinate alla premialità possono essere attribuite ai dipendenti solo a seguito di validazione dei risultati conseguiti da parte dell'organismo di valutazione.

La valutazione individuale è preordinata al riconoscimento dei premi spettanti a ciascun dipendente per i risultati raggiunti dall'organizzazione e per il merito avuto nel raggiungimento di tali risultati. Tali premi si inquadrano nell'ambito più generale della politica retributiva dell'ente e concorrono a formare insieme agli altri elementi la retribuzione di ciascun dipendente.

I premi spettanti a ciascun dipendente sono correlati ai risultati connessi alla performance organizzativa ed individuale valutata in relazione:

- a) ai risultati connessi ad obiettivi trasversali di particolare rilevanza eventualmente individuati;
- b) ai risultati connessi agli obiettivi gestionali di settore;
- c) alle competenze individuali.

I premi di cui alla precedente lettera a) si intendono, per il personale non dirigente, "premi correlati alla performance organizzativa" di cui all'art. 80 comma 2, lettera a) del CCNL FL 16/11/2022.

I premi di cui alla lettera b) e c), connessi al punteggio delle schede di valutazione, sono da intendersi per il personale non dirigente "premi correlati alla performance individuale" di cui all'art.80 comma 2, lettera b) del CCNL FL 16/11/2022.

I premi di cui alla lettera a), b) e c), coincidono per le posizioni organizzative, i dirigenti ed il segretario con la retribuzione di risultato."

Tutto il sistema prevede la supervisione del Nucleo di valutazione.

Per le motivazioni sopraesposte si può attestare il rispetto del principio di attribuzione selettiva degli incentivi.

**c) Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali).**

L'attribuzione delle nuove progressioni all'interno delle aree previste dall'ipotesi del CCI sono realizzate nel rispetto del principio di selettività secondo i criteri indicati nell'allegato A al CCI 2023/2025

**Modulo III**

**Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente**

**Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo anno 2025 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2024**

Descrizione della fonte del finanziamento		FONDO 2025	FONDO 2024	differenza 2025/2024	Limite Fondo anno 2016
<b>RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'</b>					
<b>UNICO IMPORTO CONSOLIDATO al 31/12/2017 - Art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018</b>		143.202,50	143.202,50	-	141.219,26
CCNL 21.05.2018	<b>Art. 67 c. 2 lett c)</b> - dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di 13° mensilità	2.563,47	2.271,23	292,24	-
	<b>Art. 67 c. 2 lett d)</b> - eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, c. 3, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165	-	-	-	-
	<b>Art. 67 c. 2 lett e)</b> - degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza	10.672,91	10.672,91	-	10.672,91
	<b>Art. 67 c. 2 lett f)</b> - tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni - ex art. 15 c. 1 lett. i) CCNI 1/04/99	-	-	-	-
	<b>Art. 67 c. 2 lett g)</b> - degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare	-	-	-	-
CCNL 16/11/2022	<b>Art. 79 comma 1 lett. c)</b> - Risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale	-	-	-	-
<b>RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE ART 23 COMMA 2 D.LGS 75/2017</b>		<b>156.438,88</b>	<b>156.146,64</b>	<b>292,24</b>	<b>151.892,17</b>
CCNL 21.05.2018	<b>Art. 67 c. 2 lett a)</b> - di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019 (quantificati in € 1.644 più le quote trasferite dal Consorzio pari ad € 349,44)	1.993,44	1.993,44	-	349,44
	<b>Art. 67 c. 2 lett b)</b> - importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; ( € 1.345,11 più le quote trasferite dal Consorzio pari ad € 182,42)	1.527,53	1.527,53	-	182,42
CCNL 16/11/2022	<b>Art. 79 comma 1 lett. b)</b> - importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018	1.436,50	1.436,50	-	-
	<b>Art. 79 comma 1 lett. d)</b> - un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data ( <b>personale in servizio alla data del 01/01/2021</b> )	1.612,00	1.612,00	-	-

	<b>Art. 79 comma 1 -bis</b> - quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3 - <b>DAL 01/04/2023</b>	3.374,67	3.374,67	-	-
<b>Art. 14 c. 1-bis DL 25/2025</b>	A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 33, c. 1, 1-bis e 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 58/2019, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'art. 23, c. 2, del D.Lgs. n.75/2017, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali.	1.990,09	-	1.990,09	-
<b>TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART 23 COMMA 2 D.LGS 75/2018</b>		<b>11.934,23</b>	<b>9.944,14</b>	<b>1.990,09</b>	<b>531,86</b>
<b>TOTALE RISORSE STABILI al LORDO delle DECURTAZIONI</b>		<b>168.373,11</b>	<b>166.090,78</b>	<b>2.282,33</b>	<b>152.424,03</b>
DECURTAZIONE CONSOLIDATA - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2 BIS D.L. 78/2010 (PER GLI ANNI 2011/2014)		- 16.319,26	- 16.319,26	-	- 16.319,26
Riduzione parte stabile per finanziamento ai sensi art. 7 c. 4 CCNL 1/4/99 riclassificazione del personale dell'Area vigilanza da 5 qf.+ INT a 6 qf		- 221,55	- 221,55	-	- 221,55
RIDUZIONE A SEGUITO DI PERSONALE TRASFERITO	Riduzione parte per trasferimento personale (ATA)	- 2.516,44	- 2.516,44	-	- 2.516,44
	Riduzione parte per trasferimento personale in unione dal 01/01/15	- 50.368,09	- 50.368,09	-	- 50.368,09
DECURTAZIONE ART. 67 C. 1 e 15 C. 4 CCNL 21/05/2018 - RISORSE DESTINATE ALLE PO		-	-	-	-
UTILIZZO PER PARZIALE FINANZIAMENTO POSIZIONI ORGANIZZATIVE A BILANCIO NEI LIMITI DELL'ACCESSORIO IN GODIMENTO AL PERSONALE INTERESSATO (la quota di salario accessorio in godimento al personale dipendente nell'anno precedente al conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa, la cui retribuzione di posizione è finanziata con risorse di bilancio. Tale quota è destinata al parziale finanziamento delle retribuzioni di posizione)		- 12.366,59	- 12.366,59	-	- 12.366,59
Indennità di direzione ex VIII q.f. art. 37 c. 4 CCNL 06.071995 e successive modifiche - PARZIALE FINANZIAMENTO POSIZIONI ORGANIZZATIVE A BILANCIO (risorse destinate alla corresponsione dell'indennità di qualifica alle ex VIII^ q.f. alla data di applicazione del CCNL 31.03.1999, importo che dopo l'attribuzione alle ex VIII^ q.f. della posizione organizzativa deve essere destinata a parziale finanziamento a bilancio della retribuzione di posizione)		- 774,69	- 774,69	-	- 774,69
DECURTAZIONE PER APPLICAZIONE DELL'ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017 (SUPERAMENTO "TETTO" 2016)		-	- 406,69	406,69	-
RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 4 DEL D.L. 16/2014)		-	-	-	-
RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 40 COMMA 3-QUINQUIES DEL D.LGS. 165/2001)		-	-	-	-
QUOTE INCREMENTO ART. 14 C. 1- BIS D.L. 25/2025 CEDUTE ALL'UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE		- 1.990,09	-	- 1.990,09	- 1.990,09

ALTRE DECURTAZIONI .....		-	-	-	-
<b>Totale Decurtazioni parte stabile</b>		<b>84.556,71</b>	<b>82.973,31</b>	<b>-1.583,40</b>	<b>84.556,71</b>
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>		<b>83.816,40</b>	<b>83.117,47</b>	<b>698,93</b>	<b>67.867,32</b>
<b>RISORSE VARIABILI</b>					
CCNL 21.05.2018	<b>Art. 67, c. 3, lett a)</b> - delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001 - ex Art. 15, comma 1, lett. d) CCNL 1/4/99 - <b>SE ORDINARIAMENTE RESE</b>	-	-	-	-
	<b>Art. 67, c. 3, lett c)</b> - delle risorse derivanti da disposizioni di legge - <b>INCENTIVAZIONE ICI</b>	-	-	-	-
	<b>Art. 67, c. 3, lett c)</b> - delle risorse derivanti da disposizioni di legge - <b>INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (2016/2017)</b>	-	-	-	-
	<b>Art. 67, c. 3, lett c)</b> - delle risorse derivanti da disposizioni di legge - <b>AVVOCATURA INTERNA - SPESE COMPENSATE</b>	-	-	-	-
	<b>Art. 67, c. 3, lett d)</b> degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio	-	-	-	-
	<b>Art. 67, c. 3, lett f)</b> delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati - <b>MESSI NOTIFICATORI</b>	-	-	-	-
	<b>Art. 67, c. 3, lett g)</b> delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle <b>case da gioco</b> secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi	-	-	-	-
	<b>Art. 67, c. 3, lett h)</b> sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza" - ex art. 15 c. 2 CCNL 01/04/99 - <b>SOPPRESSO DAL 2023</b>	-	-	-	5.249,85
	<b>Art. 67, c. 3, lett i)</b> per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c).ex art.15 c. 5 CCNL 01.04.1999" <b>SOPPRESSO DAL 2023</b>	-	-	-	-
<b>Art. 67, c. 3, lett k)</b> delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e);le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70- sexies	-	-	-	3.072,78	
CCNL 16/11/2022	<b>Art. 79 comma 2 lett. b)</b> - un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;	1.710,65	-	1.710,65	-

	<b>Art. 79 comma 2 lett. c)</b> - risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL	-	-	-	-
<b>RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE ART 23 COMMA 2 D.LGS 75/2017</b>		<b>1.710,65</b>	<b>-</b>	<b>1.710,65</b>	<b>8.322,63</b>
<b>CCNL 21.05.2018</b>	<b>Art. 67, c. 3, lett a)</b> - delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001 - ex Art. 15, comma 1, lett. d) CCNL 1/4/99 - <b>NON ORDINARIAMENTE RESE</b>	-	-	-	-
	<b>lett b)</b> - della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 - <b>Piani di Razionalizzazione</b>	-	-	-	-
	<b>Art. 67, c. 3, lett c)</b> - delle risorse derivanti da disposizioni di legge - <b>INCENTIVAZIONE IMU e TARI</b>	-	2.680,04	2.680,04	-
	<b>Art. 67, c. 3, lett c)</b> - delle risorse derivanti da disposizioni di legge - <b>INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (dal 2018)</b>	8.927,62	7.568,38	1.359,24	-
	<b>Art. 67, c. 3, lett c)</b> - delle risorse derivanti da disposizioni di legge - <b>AVVOCATURA INTERNA - SPESE CONTROPARTE</b>	-	-	-	-
	<b>Art. 67, c. 3, lett c)</b> - delle risorse derivanti da disposizioni di legge - <b>ISTAT</b>	-	-	-	-
	<b>Art. 67, c. 3, lett j)</b> Risorse stanziare da Regioni e Città Metropolitane	-	-	-	-
<b>CCNL 16/1/2022</b>	<b>Art. 79 comma 3</b> - In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6.	767,28	767,28	-	-
	<b>Art. 79 comma 5</b> - ECONOMIE ANNI PRECEDENTI - Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita - <b>Quote relative all' art. 79 comma 1 lett. b) - importo una tantum arretrati 2021 e 2022 e comma 3 relativo all'anno 2022</b>	-	-	-	-
	<b>Art. 79 comma 2</b> - eventuali somme residue dell'anno precedente, accertate a consuntivo del Fondo del lavoro straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 01/04/1999	-	1.128,55	- 1.128,55	-
	<b>ART. 80 c.1 ultimo periodo CCNL 16.11.2022 economie anno precedente</b>	-	-	-	-
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART 23 COMMA 2 D.LGS 75/2019</b>		<b>9.694,90</b>	<b>12.144,25</b>	<b>- 2.449,35</b>	<b>-</b>

<b>TOTALE RISORSE VARIABILI al LORDO delle DECURTAZIONI</b>	<b>11.405,55</b>	<b>12.144,25</b>	<b>-738,70</b>	<b>8.322,63</b>
DECURTAZIONE PER APPLICAZIONE DELL'ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017 (SUPERAMENTO "TETTO" 2016)	-	-	-	-
ALTRE DECURTAZIONI .....			-	2.065,27
<b>Totale Decurtazioni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.065,27</b>
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	<b>11.405,55</b>	<b>12.144,25</b>	<b>-738,70</b>	<b>6.257,36</b>
<b>RISORSE DEL FONDO SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE</b>				
RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'	83.816,40	83.117,47	698,93	67.867,32
RISORSE VARIABILI	11.405,55	12.144,25	-738,70	6.257,36
<b>TOTALE RISORSE DEL FONDO SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE</b>	<b>95.221,95</b>	<b>95.261,72</b>	<b>-39,77</b>	<b>74.124,68</b>
- RISORSE STABILI NON soggette al limite (art. 23, comma 2 D.Lgs. n. 75/2017)	- 11.934,23	- 9.944,14	-1.990,09	- 531,86
- RISORSE VARIABILI NON soggette al limite (art. 23, comma 2 D.Lgs. n. 75/2017)	- 9.694,90	- 12.144,25	2.449,35	-
<b>TOTALE RISORSE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE SOGGETTE AL LIMITE</b>	<b>73.592,82</b>	<b>73.173,33</b>	<b>419,49</b>	<b>73.592,82</b>
+ STANZIAMENTO degli Incarichi di Elevata qualificazione (Retribuzione di Posizione e di Risultato)	52.781,88	53.781,88	- 1.000,00	52.360,00
- STANZIAMENTO degli Incarichi di Elevata qualificazione (Retribuzione di Posizione e di Risultato) - Quote di limite e risorse trasferite al Comune di Argenta per il servizio associato di Coordinamento Pedagogico più le quote trasferite al Comune di Portomaggiore per i Servizi Demografici associati	- 7.040,00	- 8.040,00	1.000,00	- 7.040,00
<b>TOTALE RISORSE STANZIAMENTO PER GLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE SOGGETTE AL LIMITE SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE</b>	<b>45.741,88</b>	<b>45.741,88</b>	<b>-</b>	<b>45.320,00</b>
- RISORSE NON soggette al limite (art. 23, comma 2 D.Lgs. n. 75/2017)	- 421,88	- 421,88	-	-
<b>TOTALE RISORSE STANZIAMENTO PER GLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE SOGGETTE AL LIMITE</b>	<b>45.320,00</b>	<b>45.320,00</b>	<b>-</b>	<b>45.320,00</b>
<b>Riduzione quota limite art. 23 c. 2 D.Lgs. n. 75/2017 pari all'incremento del fondo per il lavoro straordinario per far fronte alle elezioni amministrative</b>				-
<b>Incremento limite per applicazione art. 33 c. 2 del DL 34/2019</b>				-
<b>TOTALE RISORSE DEL FONDO SOGGETTE AL LIMITE AL NETTO DELLE DECURTAZIONI</b>	<b>118.912,82</b>	<b>118.493,33</b>	<b>419,49</b>	<b>118.912,82</b>

**Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo anno 2025 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2024.**

Descrizione	Fondo 2025	Fondo 2024-Consuntivo	differenza 2025/2024	per memoria 2016
<b><i>Programmazione di utilizzo del fondo</i></b>				
<b><i>Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa</i></b>				
Differenziali stipendiali - storici - art. 14 CCNL 16.11.2022	34.053,94	27.760,59	6.293,35	30.376,95
Indennità di comparto carico fondo art. 33 CCNL 22/01/2004	10.003,01	9.445,37	557,64	9.243,60
Indennità pers. educ. asilo nido art. 31, comma 7, CCNL 14/09/00	-	-	-	-
Indennità pers. educ. asilo nido art. 6 CCNL 5/10/2001	681,84	681,84	-	-
Ex indennità di direzione e staff VIII q.f. art. 17, comma 3, CCNL 1/4/1999			-	-
Differenziali stipendiali per personale con accesso alle categorie B3 e D3 prima dell'applicazione del CCNL 16.11.2022	3.374,67	3.374,67	-	-
Posizioni Organizzative e Alte Professionalità			-	-
Altro			-	-
<b>Totale</b>	<b>48.113,46</b>	<b>41.262,47</b>	<b>6.850,99</b>	<b>39.620,55</b>
<b><i>Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa</i></b>				
Nuovi Differenziali Stipendiali art. 14 CCNL 16.11.2022	3.900,00	4.500,00	- 600,00	-
Indennità Condizioni di Lavoro art. 70 bis CCNL 21.05.2018	1.800,00	1.778,00	22,00	1.761,03
Indennità per specifiche responsabilità ai sensi dell'art. 84 CCNL 16.11.2022	7.500,00	7.500,00	-	3.829,59
Indennità di Turno (art. 30 CCNL 16.11.2022)	-	-	-	-
Indennità di reperibilità art. 24 CCNL 21.05.2018	700,00	214,70	485,30	-
Maggiorazione per servizio prestato nel giorno di riposo settimanale art. 24, c. 1 CCNL 14/09/00	500,00	57,74	442,26	136,76
Maggiorazione premio performance individuale art. 81 CCNL 16.11.2022	1.020,75	1.160,76	- 140,01	-

Performance Individuale art. 80 c. 2 lett b) CCNL 16.11.2022	18.260,12	24.039,63	- 5.779,51	13.211,85
Performance Organizzativa art. 80 c. 2 lett a) CCNL 16.11.2022	4.500,00	4.500,00	-	2.500,00
Compensi Incentivi funzioni Tecniche	8.927,62	7.568,38	1.359,24	-
Compensi ISTAT	-	-	-	-
Incentivi IMU e TARI	-	2.680,04	- 2.680,04	
Altro (somme non erogabili per parziale realizzazione obiettivi , somme non erogabili per minor utilizzo compensi previsti da specifiche disposizione di legge)	-	-	-	777,44
<b>Totale</b>	<b>47.108,49</b>	<b>53.999,25</b>	<b>- 6.890,76</b>	<b>22.216,67</b>
<b><i>Destinazioni ancora da regolare</i></b>				
Altro	-	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>95.221,95</b>	<b>95.261,72</b>	<b>- 39,77</b>	<b>61.837,22</b>
<b>Destinazioni fondo sottoposto a certificazione</b>				
Non regolate dal decentrato	48.113,46	41.262,47	6.850,99	39.620,55
Regolate dal decentrato	47.108,49	53.999,25	- 6.890,76	22.216,67
Economie da riportare anno successivo	-	-	-	-
Ancora da regolare	-	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>95.221,95</b>	<b>95.261,72</b>	<b>- 39,77</b>	<b>61.837,22</b>
Economie da riportare anno successivo	-	-	-	-
Ancora da regolare	-	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>95.221,95</b>	<b>95.261,72</b>	<b>- 39,77</b>	<b>61.837,22</b>

## **Modulo IV**

### **Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio**

#### **Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione**

Tutte le somme relative al **fondo delle risorse decentrate** sono imputate in un unico capitolo di spesa precisamente il cap. 2158 "Fondo Miglioramento ed efficienza dei servizi", quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante.

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in un unico capitolo di spesa precisamente il cap. 2158 "Fondo Miglioramento ed efficienza dei servizi", all'interno del MACROAGGREGATO 1 (Redditi di lavoro dipendente) del bilancio dell'ente.

Tutte le somme relative agli oneri riflessi calcolati sul fondo delle risorse decentrate sono imputate in un unico capitolo di spesa precisamente il cap. 2169 "Oneri Prev.li ed Ass.li su Fondo Miglioramento ed efficienza servizi" all'interno del MACROAGGREGATO 1 (Redditi di lavoro dipendente) del bilancio dell'ente.

L'IRAP e' imputata in un unico capitolo di spesa cap. 2162 " IRAP su Produttività e Lav. Straordinario Dip. Com.li." all'interno del MACROAGGREGATO 2 (Imposte e tasse a carico dell'ente) del bilancio dell'ente.

Le somme **dello stanziamento per gli incarichi di Elevate Qualificazione** di cui all'art. 16 del CCNL 16/11/2022 sono imputate in un unico capitolo di spesa precisamente il cap. 2165 "Fondo Indennità di Posizione", all'interno del MACROAGGREGATO 1 (Redditi di lavoro dipendente) del bilancio dell'ente.

Tutte le somme relative agli oneri riflessi calcolati sul Fondo delle Posizioni Organizzative sono imputate in un unico capitolo di spesa precisamente il cap. 2173 "Oneri Prev.li ed Ass.li su Fondo Indennità Posizione" all'interno del MACROAGGREGATO 1 (Redditi di lavoro dipendente) del bilancio dell'ente.

L'IRAP e' imputata in un unico capitolo di spesa cap. 2166 " IRAP su Indennità di Posizione." all'interno del MACROAGGREGATO 2 (Imposte e tasse a carico dell'ente) del bilancio di dell'ente.

Le uniche eccezioni sono le risorse per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, le somme per incentivi ISTAT e della somme inerenti gli arretri derivanti dai rinnovi contrattuali previsti in appositi stanziamenti di bilancio.

#### **Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato**

L'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 prevede testualmente quanto di seguito riportato: "*Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015,*

*l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.";*

L'art. 33, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. Decreto "Crescita"), al comma secondo ultimo paragrafo recita testualmente che "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018".

Il D.M. 17 marzo 2020, emanato in attuazione dell'art. 33, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. Decreto "Crescita"), nelle premesse specifica che in merito al limite del trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018.

Rilevato non trova applicazione per il Comune di Ostellato nell'anno 2025 l'incremento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017, ai sensi dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019, in quanto non è previsto un incremento di personale in servizio nell'anno 2025 rispetto a quello in servizio al 31/12/2018.

Il limite del Fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente del Comune di Ostellato, ai sensi dell'art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017, è rideterminato a seguito del trasferimento di n. 1 dipendente cat. C dall'Unione Valli e Delizie, del trasferimento del personale del Consorzio Struttura Zero sei, della quota di limite relativo alle risorse destinate agli incarichi di Elevata Qualificazione trasferite al Comune di Portomaggiore, stabilite nelle apposite convenzioni, e delle ulteriori quote trasferite in Unione, in complessivi **€. 118.912,82**, importo che costituisce pertanto il nuovo limite.

**Come evidenziato sopra il fondo del 2025 rispetta il limite previsto dall'art 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017.**

Sul Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2025 non risultano applicate riduzioni ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017.

		<b>ANNO 2016</b>	<b>ANNO 2025</b>
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI		61.837,22	95.221,95
INCREMENTO DEL LIMITE A SEGUITO DI PARI AZIONE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI DIPENDENTI		13.745,69	
DIMINUZIONE DEL LIMITE A SEGUITO DI PARI AZIONE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI DIPENDENTI/ESUBERI		-	-
DIMINUZIONE DEL FONDO A SEGUITO TRSFERIMENTO ULTERIORI RISORSE IN UNIONE		- 1.990,09	-
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno meno)		-	- 21.629,13
<b>TOTALE VOCI</b>	<b>(+)</b>	<b>73.592,82</b>	<b>73.592,82</b>

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE IMPUTATE A BILANCIO		52.360,00	45.741,88
INCREMENTO O DIMINUZIONE DEL LIMITE A SEGUITO DI PARI AZIONE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI /CONVENZIONI (Convenzione Servizi Demografici con Comune di Portomaggiore)		-7.040,00	-
0,22% MONTE SALARI 2018 QUOTA PO ART. 79 COMMA 3 E 5 CCNL 2019/2021 (con segno meno)		-	-421,88
<b>TOTALE VOCI</b>	<b>(+)</b>	<b>45.320,00</b>	<b>45.320,00</b>
<b>TOTALE DA ASSOGGETTARE A VERIFICA ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017</b>	<b>(=)</b>	<b>118.912,82</b>	<b>118.912,82</b>
<b>ADEGUAMENTO LIMITE ART. 33 di 34/2019</b>	<b>(+)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>LIMITE ART. 23, CO. 2, ADEGUATO AI SENSI ART. 33, D.L. N. 34/2019</b>	<b>(=)</b>	<b>118.912,82</b>	<b>118.912,82</b>
<b>DECURTAZIONE DA OPERARE se positiva</b>			<b>-</b>

### **Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo**

Il fondo delle Risorse Decentrate di all'art. 79 del CCNL sottoscritto il 16/11/2022, per l'anno 2025 pari a € **95.221,95=** e lo stanziamento per gli Incarichi di Elevata Qualificazione per l'anno 2025 di € **45.741,88** oltre agli oneri riflessi e IRAP a carico ente, trova copertura nel Bilancio di previsione 2025/2027 – annualità 2025 e 2026 del COMUNE DI OSTELLATO.

La spesa complessiva del Fondo delle Risorse Decentrate e lo stanziamento per gli Incarichi di Elevata Qualificazione per l'anno 2025, pari a € **193.225,53** comprensiva degli oneri riflessi e dell'IRAP, tenuto conto delle nuove regole della contabilità di cui al D.Lgs. 118/2016, viene distinta quanto esigibile presumibilmente entro il 31/12/2025, così come di seguito indicato:

<b>Tipologia di spesa</b>	<b>Importo presumibilmente esigibile nell'anno 2025</b>	<b>Importo non esigibile entro 2025- riportato tramite FPV sul 2026</b>	<b>Importo TOTALE FONDO ANNO 2025</b>
Fondo risorse decentrate e Stanziamento per gli Incarichi di Elevata Qualificazione	113.293,83	27.670,00	<b>140.963,83</b>
Contributi assistenziali e previdenziali	33.227,85	6.920,00	<b>40.147,85</b>
Irapp	9.733,85	2.380,00	<b>12.113,85</b>
<b>Totale</b>	<b>156.255,53</b>	<b>36.970,00</b>	<b>193.225,53</b>

Si specifica che la spesa di cui sopra risulta suddivisa tra i due fondi come segue:

**Fondo Risorse Decentrate di all'art. 79 del CCNL 16/11/2022**

<b>Tipologia di spesa</b>	<b>Importo presumibilmente esigibile nell'anno 2025</b>	<b>Importo non esigibile entro 2025- riportato tramite FPV sul 2026</b>	<b>Importo TOTALE FONDO ANNO 2025</b>
Fondo risorse decentrate	72.551,95	22.670,00	<b>95.221,95</b>
Contributi assistenziali e previdenziali	20.727,85	5.700,00	<b>26.427,85</b>
Irap	6.263,85	1.950,00	<b>8.213,85</b>
<b>Totale</b>	<b>99.543,65</b>	<b>30.320,00</b>	<b>129.863,65</b>

**Stanziamiento Incarichi di Elevata Qualificazione**

<b>Tipologia di spesa</b>	<b>Importo presumibilmente esigibile nell'anno 2025</b>	<b>Importo non esigibile entro 2025- riportato tramite FPV sul 2026</b>	<b>Importo TOTALE FONDO ANNO 2025</b>
Stanziamiento Incarichi di elevata qualificazione	40.741,88	5.000,00	<b>45.741,88</b>
Contributi assistenziali e previdenziali	12.500,00	1.220,00	<b>13.720,00</b>
Irap	3.470,00	430,00	<b>3.900,00</b>
<b>Totale</b>	<b>56.711,88</b>	<b>6.650,00</b>	<b>63.361,88</b>

La spesa complessiva di € **156.255,53** che si ritiene esigibile, presumibilmente, entro il 31/12/2025 trova adeguata copertura nel Bilancio di previsione 2025/2027 – annualità 2025– precisamente nei seguenti capitoli di PEG:

<b>PDC</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Descriz. Capitolo</b>	<b>Importo</b>
01 001 001 001 004	2158	Fondo miglioramento ed efficienza servizi	€ 63.624,33
01 001 002 001 001	2169	Oneri Prev.li e ass.li su Fondo miglioramento ed efficienza servizi	€ 18.500,00

01 002 001 001 001	2162	IRAP su produttività e Lav. Straordinario Dip. Com.li	€ 5.500,00
01 001 001 001 004	2021	COMPENSI INCENTIVANTI FUNZIONI TECNICHE SETTORE FINANZE	€ 393,81
01 001 002 001 001	2022	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI INCENTIVANTI FUNZIONI TECNICHE - SETTORE FINANZE	€ 95,62
01 002 001 001 001	2023	IRAP SU COMPENSI INCENTIVANTI FUNZIONI TECNICHE - SETTORE FINANZE	€ 33,47
01 001 001 001 004	2024	COMPENSI INCENTIVANTI FUNZIONI TECNICHE SETTORE TECNICO	€ 4.680,81
01 001 002 001 001	2025	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI INCENTIVANTI FUNZIONI TECNICHE - SETTORE TECNICO	€ 1.158,96
01 002 001 001 001	2026	IRAP SU COMPENSI INCENTIVANTI FUNZIONI TECNICHE - SETTORE TECNICO	€ 397,88
01 001 001 001 004	2027	COMPENSI INCENTIVANTI FUNZIONI TECNICHE SETTORE SERVIZIO ALLA PERSONA	€ 3.853,00
01 001 002 001 001	2028	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI INCENTIVANTI FUNZIONI TECNICHE - SETTORE SERVIZIO ALLA PERSONA	€ 973,27
01 002 001 001 001	2029	IRAP SU COMPENSI INCENTIVANTI FUNZIONI TECNICHE - SETTORE SERVIZIO ALLA PERSONA	€ 332,50
01 001 001 001 004	2165	Indennità di Posizione e Risultato	€ 40.741,88
01 001 002 001 001	2173	Oneri Prev.li e Ass.li su Fondo Indennità di Posizione	€ 12.500,00
01 002 001 001 001	2166	IRAP su Indennità di Posizione	€ 3.470,00

La spesa complessiva di **€ 36.970,00** presumibilmente non esigibile entro il 31/12/2025 trova adeguata copertura nel Bilancio di previsione 2025/2027 – annualità 2026 – attraverso finanziamento con FPV, precisamente nei seguenti capitoli di PEG:

PDC	Capitolo	Descriz. Capitolo	Importo
01 001 001 001 004	2158	Fondo miglioramento ed efficienza servizi	€ 22.670,00
01 001 002 001 001	2169	Oneri Prev.li e ass.li su Fondo miglioramento ed efficienza servizi	€ 5.700,00
01 002 001 001 001	2162	IRAP su produttività e Lav. Straordinario Dip. Com.li	€ 1.950,00

01 001 001 001 004	2165	Indennità di Posizione e Risultato	€ 5.000,00
01 001 002 001 001	2173	Oneri Prev.li e Ass.li su Fondo Indennità di Posizione	€ 1.220,00
01 002 001 001 001	2166	IRAP su Indennità di Posizione	€ 430,00

Le quote dello stanziamento per gli Incarichi di elevata qualificazione per l'anno 2025, trasferite al Comune di Portomaggiore, con contestuale trasferimento di limite ai sensi dell'art. 23 bis del D.Lgs 75/2017, trovano adeguata copertura nel Bilancio di previsione 2025/2027 – annualità 2025 del Comune di Ostellato– precisamente nei seguenti capitoli di PEG:

PDC	Capitolo	Descriz. Capitolo	Importo
01 009 001 001 001	1628	RIMBORSO PER GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI (CONVENZIONE SS.DD)	€ 9.500,00

Si evidenzia che la quantificazione del fondo delle Risorse decentrate potrà essere soggetta a rideterminazione a seguito dell'incremento delle risorse variabili, non soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n.75/2017, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. c), previste da specifiche disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge.

## CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra esposto ed effettuate le verifiche contabili/amministrative e giuridiche necessarie, si attesta che la costituzione del fondo delle Risorse decentrate e dello stanziamento delle risorse per gli incarichi di Elevata qualificazione anno 2025 comporta costi compatibili con i vincoli di bilancio e con i vincoli contenuti nelle leggi in materia, D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010 s.m.i. e dal D.Lgs. 75/2017.

Per la certificazione di cui agli artt. 40 e 40 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. a conclusione del processo di controllo di competenza, volto a verificare che gli oneri derivanti dall'applicazione della costituzione del fondo delle Risorse decentrate e dello stanziamento per gli incarichi di elevata qualificazione anno 2025 e dall'applicazione della CCI parte economica per l'anno 2025 siano coerenti con i vincoli posti dal contratto nazionale, dalle leggi in materia e dal bilancio, si trasmettono:

1. Le linee di indirizzo della Giunta Comunale alla delegazione trattante per l'anno 2025;
2. Ipotesi CCI parte economica anno 2025 del Comune di Ostellato per il personale non dirigente sottoscritta il 10/11/2025;
3. La determinazione della costituzione definitiva del Fondo delle risorse decentrate del Comune di Ostellato per l'anno 2025 n. 541 del 06/11/2025;
4. La presente Relazione illustrativa e tecnico – finanziaria, redatta in base agli schemi

approvati con Circolare RGS n. 25 del 19.7.2012 aggiornata con gli schemi pubblicati al link [http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Schemi-RTF/note\\_applicative/.](http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Schemi-RTF/note_applicative/), opportunamente modificati coerentemente con il nuovo CCNL 21/05/2018 ed i vincoli normativi.

Il Dirigente del Servizio Risorse Umane  
dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie

*Dr.ssa Elena Bertarelli*  
f.to digitalmente

Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari  
del Comune di Ostellato

*Dr.ssa Debora Agata Maria Candela*  
f.to digitalmente

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.  
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE).